

Assicurazione per la Responsabilità Civile e Responsabilità Amministrativa Contabile dei Dipendenti della Pubblica Amministrazione

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Documento predisposto a cura di Lloyd's Insurance Company S.A. registrato in Belgio. Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata da Banca Nazionale del Belgio. Numero di registrazione: 3094

Prodotto: RC Patrimoniale Dipendenti Pubblici

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.

Che tipo di assicurazione è?

La presente assicurazione prevede una copertura RC Patrimoniale per Dipendenti Pubblici.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La copertura assicurativa è prestata per la responsabilità derivante all'Assicurato per danni patrimoniali cagionati a terzi in conseguenza di atti, fatti o omissioni di cui debba rispondere ai sensi di legge nell'esercizio dell'incarico, funzione e/o carica ricoperta presso l'Ente di appartenenza, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge.
- ✓ Sono comprese:
- ✓ la responsabilità amministrativa e contabile per danni patrimoniali cagionati all'Ente di appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti, fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nell'esercizio delle sue mansioni, incarichi, funzioni e/o cariche istituzionali, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari;
- ✓ le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato, e quindi le perdite patrimoniali cagionate a terzi in relazione a atti, fatti o omissioni commessi con colpa grave;
- ✓ le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
- ✓ La garanzia assicurativa si riferisce alle responsabilità sia per i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in modo esclusivo, sia per quelli di cui sia solidalmente responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta pertinenza.
- ✓ Nel caso di distacco temporaneo dell'Assicurato presso un Ente diverso da quello per il quale l'Assicurato stesso presta servizio al momento dell'adesione alla presente copertura,



Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- * conseguenti a dolo dell'Assicurato;
- * connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose per tutti gli assicurati diversi dai "dipendenti tecnici" nell'esercizio delle loro attività professionali;
- * danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria
- * derivanti da o attribuibili ad investimenti operati da Enti Pubblici o Società di Capitali a partecipazione pubblica per ripianare deficit finanziari da spese correnti;
- * provocati da inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- * conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- * connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, o alla navigazione di natanti a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni Private di cui al D. Lgs. n. 209/2005 (Titolo X artt. 122 e segg.) e successive modificazioni e integrazioni, o da impiego di aeromobili;
- * connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento di premi assicurativi;
- * connessi o conseguenti a qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causata da, risultante da o collegata ai seguenti atti, indifferentemente da qualsiasi altro evento o causa che potrebbe contribuire, contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza, alla perdita:
- * guerra, invasione, operazioni belliche o atti simili provenienti da nemici stranieri (sia che la guerra sia stata dichiarata, sia che la guerra non sia stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulti civili che assumono proporzione di insurrezione, potere militare o usurpazione di potere;

l'Assicurazione s'intende automaticamente operante dalla data del distacco. L'assicurazione esplica la sua efficacia nell'ambito della normativa vigente in materia di distacco del dipendente pubblico (a titolo esemplificativo e non limitativo Dpr 3/1957, Art.56 e ss.mm.ed.ii.)

- ✓ Considerato che gli Enti Pubblici possono costituire ai sensi di Legge apposite associazioni od unioni dotate di persona giuridica al fine di ottimizzare costi e servizi, la copertura è operante per le attività istituzionali svolte dall'Assicurato nell'ambito degli Enti facenti parte delle predette associazioni od unioni, anche se funzionalmente alle dipendenze dell'associazione o dell'unione.

- * qualsiasi atto di terrorismo intendendo per tale un atto, che include o meno l'uso della forza o la violenza o la minaccia di esse, commesso da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che, sulla base di scopi religiosi, ideologici, politici o simili, venga compiuto anche comprendendo l'intento di influenzare i governi e/o mettere in condizioni di timore l'opinione pubblica o parte di essa. In aggiunta gli esecutori di attività terroristica possono sia agire da soli, per conto di, in collegamento con organizzazione/i o Governo/i. ;
- * derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica.
- * arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente od affine convivente con l'Assicurato, nonché alle persone giuridiche di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata od amministratore;
- * connessi o conseguenti all'attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati, salvo che per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Amministrazione di appartenenza, in altri organi collegiali;
- * connessi o conseguenti a calunnia (art. 368 C. Pen.), ingiuria (art.594 C. Pen.) e diffamazione (art, 595 C. Pen.); anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli art. 2059 c.c., 185 e 198 C.P.C.;
- * connessi e/o conseguenti ad atti, fatti od omissioni, che possano comportare richieste di risarcimento, dei quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione precedentemente alla data di stipulazione della presente copertura assicurativa;
- * le sanzioni pecuniarie comminate direttamente all'Assicurato.
- * La copertura prevista ai sensi di Polizza non si applica a perdite, danni, responsabilità, pretese, costi o spese, direttamente o indirettamente, causate da, risultanti da, o derivanti da un Atto Cyber, Incidente Cyber o Violazione dei Dati, ivi inclusa qualsivoglia azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o rimediare qualsivoglia Atto Cyber, Incidente Cyber o Violazione dei Dati.
- * Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America l'Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono previste franchigie come indicate in Scheda di Polizza.

**Dove vale la copertura?**

- ✓ L'Assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi membri della Unione Europea.

**Che obblighi ho?**

- alla sottoscrizione del contratto la Persona assicurata e/o il Contraente ha l'obbligo di fornire agli Assicuratori informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto l'Assicurato e/o il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione o aggravamento del rischio;
- I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'Assicurato è stato formalmente informato dell'evento dannoso. La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, se conosciute, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni e dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in possesso dell'Assicurato. Successivamente alla denuncia, l'Assicurato dovrà inoltre trasmettere tempestivamente alla Società incaricata della gestione della polizza tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al Sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.
- la Persona assicurata non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore.

**Quando e come devo pagare?**

I premi devono essere pagati direttamente all'Assicuratore. Il pagamento al Broker indicato in polizza ha effetto liberatorio solo se tale Broker abbia ricevuto idonea autorizzazione verificabile nell'informativa precontrattuale da esso fornita ai sensi di legge. Il mezzo di pagamento è concordato con detti intermediari nel rispetto della normativa di legge.

**Quando comincia la copertura e quando finisce?**

La copertura assicurativa sarà efficace dalle ore 24,00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, qualora il premio o la prima rata di premio siano stati pagati. In difetto, la copertura sarà efficace dalle ore 24,00 del giorno dell'effettivo pagamento del premio o della prima rata di premio. Il contratto scade alla data di scadenza indicata nella Scheda di Copertura e non è soggetto a rinnovo tacito.

**Come posso disdire la polizza?**

Al verificarsi di un sinistro ed entro il 30' giorno successivo alla comunicazione dello stesso dall'Assicurato all'Assicuratore, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata AR. In tal caso, la copertura assicurativa avrà valore per ulteriori 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione di recesso e, dopo tale periodo, solo qualora a recedere sia stato l'Assicuratore esso rimborserà all'Assicurato il rateo di premio residuo, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario. L'Assicurato/Contraente può recedere dal contratto entro 14 giorni dal momento in cui il premio è stato pagato, dandone comunicazione, a mezzo lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto e dichiarazione di assenza sinistri. Alla comunicazione dovrà essere allegato l'originale di polizza, qualora già in possesso del Assicurato/Contraente.

Assicurazione per la Responsabilità Civile e Responsabilità Amministrativa Contabile dei Dipendenti della Pubblica Amministrazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia assicurativa: Lloyd's Insurance Company S.A.
 Intermediario in veste di *Manufacturer de facto*: non applicabile
 Prodotto: RC Patrimoniale Dipendenti Pubblici
 Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 1° versione
 Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 21/04/ 2021

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede legale a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.
 Sito web: www.lloydsbrussels.com
 E-mail: lloydsbrussels@lloyds.com
 Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede secondaria della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.
 E-mail: informazioni@lloyds.com
 Telefono: +39 02 6378 8870

Il patrimonio azionario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di EUR 300,4 milioni. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EUR 153,4 milioni e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a EUR 246,4 milioni. Il coefficiente di solvibilità della società quindi, inteso come il rapporto tra i fondi propri e l'SCR, è pari al 161%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a EUR 38,4 milioni e l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di EUR 228,5 milioni. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. è disponibile su www.lloydsbrussels.com/about/lloyds-brussels-hub/

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Non sono presenti opzioni con riduzione del premio.	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Responsabilità civile per danni materiali e corporali verso terzi	<p>La seguente garanzia accessoria è operante solo se è espressamente richiamata nella Scheda di Copertura a seguito dell'acquisizione da parte dell' Assicurato e del pagamento del relativo Premio.</p> <p>A parziale deroga dell'art. 3.1 lettera b) L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Amministrativa e Contabile per danni cagionati dall'Assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di Danni Materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di un fatto accidentale di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente o gli Enti per i quali sia attiva la copertura.</p> <p>L'Assicurazione conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dalla compagnia di assicurazione dell'Ente nei confronti dell'Assicurato che ha agito con colpa grave ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di legge vigente, una responsabilità amministrativa dell'Assicurato ed entro i limiti della stessa.</p> <p>Relativamente al personale sanitario, veterinario o qualsiasi altro personale coinvolto in attività mediche e paramediche o comunque attinenti al settore sanitario, l'estensione di cui sopra è limitata ad i soli danni materiali con esclusione di qualsiasi Danno direttamente od indirettamente riconducibile a danni corporali.</p> <p>La suddetta garanzia s'intende operante esclusivamente per il caso di colpa grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell'Assicurato, ed è prestata entro un sottolimito pari ad Euro 100.000,00 con una franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro. Rimane inteso che il presente sottolimito è considerato parte di e non in aggiunta al Massimale di polizza</p>
Estensione della copertura Assicurativa a copertura di tre incarichi.	<p>Qualora alla data di decorrenza della presente Assicurazione l'Assicurato ricopra sino a tre incarichi afferenti a più fasce di rischio e svolte presso Enti diversi, la copertura assicurativa sarà operante per tutti gli incarichi espressamente richiamati nella Scheda di Copertura. La garanzia è operante a seguito di corresponsione da parte dell' Assicurato del relativo Premio addizionale. Resta fermo il massimale aggregato di polizza</p> <p>La copertura assicurativa sarà operante previa la corresponsione di un premio addizionale calcolato come il 75% (settantacinque per cento) della somma dei Premi per singola fascia di rischio e per singolo Ente di Appartenenza</p>

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
 Ci sono limiti di copertura?	

Non ci sono altre limitazioni rispetto a quelle indicate nel DIP Danni,



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'Assicurato è stato formalmente informato dell'evento dannoso.

La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, se conosciute, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni e dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in possesso dell'Assicurato. Successivamente alla denuncia, l'Assicurato dovrà inoltre trasmettere tempestivamente alla Società incaricata della gestione della polizza tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al Sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

Eventuali successive Richieste di risarcimento che dovessero essere notificate all'Assicuratore e che fossero riconducibili a circostanze già comunicate all'Assicuratore durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di ultrattività, saranno considerate come presentate alla data in cui la circostanza è stata comunicata per la prima volta all'Assicuratore.

Assistenza diretta/in Convenzione: non sono previste prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia.

Gestione da parte di altre imprese: non vi sono altre Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.

Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché l'annullamento dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

Obblighi dell'impresa

Nel caso in cui la garanzia si intenda operante, l'indennizzo verrà corrisposto entro 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta per l'esame della Richiesta di Risarcimento, della operatività della garanzia e della relativa quantificazione del danno.



Quando e come devo pagare?

Premio

Il premio è comprensivo di imposta.

Rimborso

Non sono previsti casi di rimborso del premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Non vi sono Informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Sospensione

Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la

È prevista la possibilità di ripensamento da parte del contraente, fino a 14 giorni dopo la stipula della polizza.

stipulazione	
Risoluzione	Al contratto si applica la disciplina legale in materia di risoluzione.
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto a Dipendenti della Pubblica Amministrazione.	
 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione - il premio pagato dal Contraente è comprensivo delle provvigioni riconosciute agli intermediari. La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari a 32.5%.	
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>I reclami vanno presentati per iscritto a:</p> <p>Servizio Reclami Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857 E-mail: loydsbrussels.servizioreclami@loyds.com o loydsbrussels.servizioreclami@pec.loyds.com</p> <p>Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di calendario dalla presentazione del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dalla presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:</p> <p>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel. +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax: +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p> <p>I reclami di competenza IVASS possono anche essere presentati alla FSMA (Autorités de surveillance des marchés financiers) www.fsma.be</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti</p>

	assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa. Obbligo di tentare una conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento di somme inferiori a € 50.000,00, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti.
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Prodotto: Responsabilità Civile

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE E PER COLPA GRAVE
COPERTURA ASSICURATIVA INDIVIDUALE**

Chi protegge la polizza

Il prodotto offre protezione alle persone fisiche o giuridiche nello svolgimento delle proprie attività. In particolare, offre copertura per la loro responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa dei Dipendenti della Pubblica Amministrazione e per la l'incarico (incarichi) ricoperto/o come dichiarata/e nel questionario.

INDICE

SEZIONE 1 -NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE - COPERTURA ASSICURATIVA INDIVIDUALE	
1.1 - L'ASSICURATO	
1.2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	
1.3 – ALTRI RISCHI COPERTI	
1.4 – PERIODO DI EFFICACIA DELLA GARANZIA (forma Claims Made)	
1.5 - MASSIMALE DI GARANZIA	
SEZIONE 2. CONDIZIONI SPECIALI – VALIDE SOLO SE RICHIAMATE SULLA SCHEDA DI COPERTURA E CHE RICHIEDONO UNA DIMINUZIONE O AGGRAVIO DI PREMIO	
2.1 RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI MATERIALI E CORPORALI VERSO TERZI	
2.2 ESTENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA FINO A TRE CARICHE RICOPERTE	
SEZIONE 3- ESCLUSIONI	
SEZIONE 4 - NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	
4.1 – Durata e proroga del contratto	
4.2 – Pagamento del premio – Termini di rispetto	
4.3. – Gestione della polizza	
4.4 – Coesistenza di altre assicurazioni	
4.5 – Recesso dal contratto	
4.6 – Variazione del rischio	
4.7 - Rinvio alle norme di legge - Foro competente – Rapporti tra Contraente e Assicuratore	
4.8 - Territorialità e Giurisdizione	
SEZIONE 5 - COMUNICAZIONI DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, PERDITE O CIRCOSTANZE CHE POTREBBERO COMPORTARE UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO E GESTIONE DEI SINISTRI	
5.1. Modalità per la denuncia dei sinistri	
5.2 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali	
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE	

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E LA
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Questa è una polizza CLAIMS MADE, ossia è una copertura assicurativa operante per le Richieste di risarcimento (vedere definizione di polizza di sinistro) ricevute per la prima volta dall'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore nel corso del Periodo di assicurazione. Salva diversa pattuizione tra le parti, terminato il periodo di assicurazione cessano gli obblighi dell'Assicuratore e nessun a denuncia potrà essere accettata.

Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel questionario compilato dall'Assicurato, costituiscano la base di quest'Assicurazione e parte integrante della Polizza. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza e di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad un Sinistro

GLOSSARIO

Per i termini indicati in grassetto nella presente **Polizza**, trovano applicazione le seguenti definizioni. Laddove venga utilizzata la forma singolare di un termine, la stessa includerà anche il plurale qualora il contesto lo richieda

Assicuratore / Società:	Lloyd's Insurance Company S.A, società controllata dai Lloyd's e autorizzata dalla National Bank of Belgium
Assicurato:	il soggetto persona fisica il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Atto Cyber	si intende qualsivoglia atto - effettivo o presunto - non autorizzato, malevolo o criminoso (o una serie di correlati atti non autorizzati, malevoli o criminosi), o una minaccia o una truffa, indipendentemente dal tempo e dal luogo, coinvolgente l'accesso a, la processazione di, l'uso di, la sospensione di o la gestione di un Sistema Informatico o di Dati .
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione
Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A.:	Willis General Agency srl
Danno:	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica

Danno patrimoniale:	il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose o animali
Danni Materiali:	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte
Dato	si intende qualsivoglia informazione, fatto, ideazione o codice che sia registrato o trasmesso in una forma che sia utilizzata, accessibile, processata, trasmessa, o conservata in un Sistema Informatico .
Dipendente Tecnico:	<p>I soggetti che nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza svolgono attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • progettista, direttore dei lavori e collaudatore; • geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione; • "responsabile dei lavori", "coordinatore per la progettazione", "coordinatore per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i., ora D. Lgs. n. 81/2008, purché gli assicurati abbiano i requisiti richiesti da tale norma; • "responsabile unico del procedimento" di cui alla D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni e integrazioni; • "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni, ora D. Lgs. n. 81/2008; • verifica e validazione dei progetti ex D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nella norma vigente
Dipendente Legale:	qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Ente di Appartenenza
Ente o Amministrazione o Gruppo di appartenenza:	l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l' Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato (Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Aziende Ospedaliere, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Università, lo Stato, le Amministrazioni statali ed Enti Pubblici in genere, comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti).
Incidente Cyber	<ol style="list-style-type: none"> 1. Qualsivoglia errore, omissione o incidente, effettivo o presunto, o serie di correlati errori, omissioni o incidenti relativi ad un Sistema Informatico; o 2. Qualsivoglia indisponibilità o impossibilità - parziale o totale - o serie di correlate - parziali o totali - indisponibilità o

impossibilità ad accedere, processare, usare o gestire un **Sistema Informatico**; o

3. Qualsivoglia violazione - effettiva o presunta - della **Legge sulla Privacy** in relazione ai **Dati**.

Legge Sulla Privacy

si intende qualsiasi legge o regolamento relativa alla raccolta, utilizzo, protezione, gestione, conservazione, mantenimento o distruzione di informazioni.

Massimale di garanzia:

la massima esposizione degli **Assicuratori** per ogni sinistro

Premio:

la somma dovuta all'**Assicuratore**

Responsabilità Civile:

la responsabilità che possa gravare personalmente sull'**Assicurato** nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa

Responsabilità Amministrativa:

la responsabilità che incombe sull'**Assicurato** che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio **Ente di Appartenenza**, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione

Responsabilità Contabile:

la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio **Ente di Appartenenza**, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione

Risarcimento:

la somma dovuta dagli **Assicuratori** in caso di **Sinistro**

Sinistro:

la richiesta scritta di risarcimento in relazione a **Danni** per i quali è prestata l'assicurazione

Sistema Informatico

si intende qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (ivi inclusi, a mero titolo di esempio e non tassativo, telefoni smartphone, computer portatili, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei predetti e incluso qualsiasi dispositivo associato d'input e output o di memorizzazione dei dati, apparecchiatura networking o

dispositivo di back up, che siano di proprietà o gestiti dall'**Assicurato** o da qualsivoglia altro terzo

Scheda di Copertura

Il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo.

Violazione dei Dati

si intende il furto, la perdita, o la divulgazione non autorizzata - effettiva o presunta - di **Dati** che siano presso l'**Assicurato** o per i quali vige l'obbligo della conservazione e custodia in capo all'**Assicurato** o di un terzo sotto la responsabilità dell'**Assicurato** stesso.

SEZIONE 1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**Art. 1****ASSICURATO**

I soggetti di cui alla definizione di **Assicurato** e come meglio indicato nella **Scheda di Copertura**

Art. 1.2**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La copertura assicurativa è prestata per la responsabilità derivante all'**Assicurato** per danni patrimoniali cagionati a terzi in conseguenza di atti, fatti o omissioni di cui debba rispondere ai sensi di legge nell'esercizio dell'incarico, funzione e/o carica ricoperta presso l'**Ente di appartenenza**, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'**Assicurato** debba rispondere ai sensi di legge.

Sono comprese:

- a) la responsabilità amministrativa e contabile per danni patrimoniali cagionati all'**Ente di appartenenza**, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti, fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nell'esercizio delle sue mansioni, incarichi, funzioni e/o cariche istituzionali, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari;
- b) le somme che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato, e quindi le perdite patrimoniali cagionate a terzi in relazione a atti, fatti o omissioni commessi con colpa grave;
- c) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

La garanzia assicurativa si riferisce alle responsabilità sia per i danni di cui l'**Assicurato** debba rispondere in modo esclusivo, sia per quelli di cui sia solidalmente responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta pertinenza.

Art. 1.3**ALTRI RISCHI COPERTI****1.3.1 Distacco presso Ente diverso**

Nel caso di distacco temporaneo dell'**Assicurato** presso un Ente diverso da quello per il quale l'**Assicurato** stesso presta servizio al momento dell'adesione alla presente copertura, l'**Assicurazione** s'intende automaticamente operante dalla data del distacco.

L'assicurazione esplica la sua efficacia nell'ambito della normativa vigente in materia di distacco del dipendente pubblico (a titolo esemplificativo e non limitativo Dpr 3/1957, Art.56 e ss.mm.ed.ii.)

Art. 1.3.2 – Associazione ed Unioni di Enti

Considerato che gli Enti Pubblici possono costituire ai sensi di Legge apposite associazioni od unioni dotate di persona giuridica al fine di ottimizzare costi e servizi, la copertura è operante per le attività istituzionali svolte dall'**Assicurato** nell'ambito degli Enti facenti parte delle predette associazioni od unioni, anche se funzionalmente alle dipendenze dell'associazione o dell'unione.

Art. 1.4 – Periodo di efficacia della garanzia (forma Claims Made)

La copertura assicurativa è operante per fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere durante il periodo di durata della corrispondente copertura assicurativa o nel periodo immediatamente antecedente la sua decorrenza secondo quanto indicato nella corrispondente **Scheda di Copertura** (efficacia retroattiva), dei quali l'**Assicurato** abbia avuto formale notizia per la prima volta e ne abbia fatto denuncia all'**Assicuratore** nel periodo di durata del contratto o nel periodo immediatamente successivo alla sua scadenza o corrente dalla cessazione della funzione svolta se tale cessazione si verifica prima della scadenza contrattuale, secondo quanto indicato nella corrispondente **Scheda di Copertura** (efficacia ultrattiva). Il periodo di efficacia ultrattiva cesserà immediatamente nel caso in cui l'**Assicurato** stipuli durante tale periodo analoga copertura assicurativa a garanzia degli stessi rischi. In caso di decesso dell'**Assicurato** le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi.

Art. 1.5 – Massimale di garanzia

La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo per sinistro e anno assicurativo indicato nella corrispondente **Scheda di Copertura**, ivi compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia, indipendentemente dalle richieste di risarcimento presentate dall'**Assicurato** nello stesso periodo.

Resta convenuto che nel caso di corresponsabilità di più **Assicurati** appartenenti al medesimo Ente nella determinazione di uno stesso sinistro, intendendo per tali gli eventuali altri soggetti riconducibili allo stesso **Ente di appartenenza** dell'**Assicurato** che abbiano contratto polizza per analoghi rischi con il medesimo **Assicuratore**, l'**Assicuratore** per tale sinistro è obbligato sino all'importo massimo indicato nella corrispondente **Scheda di Copertura**, complessivamente fra tutti.

SEZIONE 2: CONDIZIONI SPECIALI – VALIDE SOLO SE RICHIAMATE SULLA SCHEDA DI COPERTURA E CHE POSSONO COMPORTARE UN AGGRAVIO DI PREMIO

2.1 Responsabilità civile per danni materiali e corporali verso terzi

La seguente garanzia accessoria è operante solo se è espressamente richiamata nella **Scheda di Copertura** a seguito dell'acquisizione da parte dell' **Assicurato** e del pagamento del relativo Premio.

A parziale deroga dell'art. 2.1 lettera b) L'**Assicurazione** è prestata per la **Responsabilità Amministrativa e Contabile** per danni cagionati dall'**Assicurato** all'**Ente di Appartenenza**, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di **Danni Materiali** e corporali involontariamente cagionati a terzi, all'**Ente di Appartenenza**, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di un fatto accidentale di cui l'**Assicurato** debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente o gli Enti per i quali sia attiva la copertura.

L'**Assicurazione** conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dalla compagnia di assicurazione dell'Ente nei confronti dell'**Assicurato** che ha agito con colpa grave ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di legge vigente, una responsabilità amministrativa dell'**Assicurato** ed entro i limiti della stessa.

Relativamente al personale sanitario, veterinario o qualsiasi altro personale coinvolto in attività mediche e paramediche o comunque attinenti al settore sanitario, l'estensione di cui sopra è limitata ad i soli danni materiali con esclusione di qualsiasi Danno direttamente od indirettamente riconducibile a danni corporali.

La suddetta garanzia s'intende operante esclusivamente per il caso di colpa grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell'Assicurato, ed è prestata entro un sottolimito pari ad Euro 100.000,00 con una franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro. Rimane inteso che il presente sottolimito è considerato parte di e non in aggiunta al **Massimale** di polizza.

2.2 ESTENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA FINO A TRE INCARICHI

Qualora alla data di decorrenza della presente **Assicurazione** l'Assicurato ricopra sino a tre incarichi afferenti a più fasce di rischio e svolte presso Enti diversi, la copertura assicurativa sarà operante per tutti gli incarichi espressamente richiamati nella **Scheda di Copertura**. La **garanzia è operante** a seguito di corresponsione da parte dell' **Assicurato** del relativo Premio addizionale. Resta fermo il massimale aggregato di polizza.

SEZIONE 3. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Art. 3.1 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) conseguenti a dolo dell'Assicurato;
- b) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose per tutti gli assicurati diversi dai "dipendenti tecnici" nell'esercizio delle loro attività professionali;

Qualora l'ente eserciti l'attività sanitaria s'intende operante la seguente esclusione:

- c) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria fermo restando la copertura della responsabilità amministrativa di cui all'art.4 lett. b) e derivante da errori ed omissioni negli atti certificativi o autorizzativi di pertinenza del personale medico e/o sanitario.
- d) derivanti da o attribuibili ad investimenti operati da Enti Pubblici o Società di Capitali a partecipazione pubblica per ripianare deficit finanziari da spese correnti;
- e) provocati da inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- f) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, o alla navigazione di natanti a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni Private di cui al D. Lgs. n. 209/2005 (Titolo X artt. 122 e segg.) e successive modificazioni e integrazioni, o da impiego di aeromobili;
- h) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento di premi assicurativi;
- i) connessi o conseguenti a qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causata da, risultante da o collegata ai seguenti atti, indifferentemente da qualsiasi altro evento o causa che potrebbe contribuire, contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza, alla perdita:
 - 1) guerra, invasione, operazioni belliche o atti similari provenienti da nemici stranieri (sia che la guerra sia stata dichiarata, sia che la guerra non sia stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulti civili che assumono proporzione di insurrezione, potere militare o usurpazione di potere;

- 2) qualsiasi atto di terrorismo intendendo per tale un atto, che include o meno l'uso della forza o la violenza o la minaccia di esse, commesso da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che, sulla base di scopi religiosi, ideologici, politici o simili, venga compiuto anche comprendendo l'intento di influenzare i governi e/o mettere in condizioni di timore l'opinione pubblica o parte di essa. In aggiunta gli esecutori di attività terroristica possono sia agire da soli, per conto di, in collegamento con organizzazione/i o Governo/i.
- 3) Si esclude qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o soppressione degli eventi specificati nei punti (1) e (2).

Se gli assicuratori dovessero ritenere che in virtù di questa norma qualsiasi perdita, danno o spesa non è coperta dall'assicurazione, l'onere di dimostrare altrimenti è a carico dell'Assicurato.

Nell'evento che una qualsiasi parte di questa norma non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente rimarrà in vigore come specificato;

- j) derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- k) arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente od affine convivente con l'Assicurato, nonché alle persone giuridiche di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata od amministratore;
- l) connessi o conseguenti all'attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati, salvo che per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Amministrazione di appartenenza, in altri organi collegiali;
- m) connessi o conseguenti a calunnia (art. 368 C. Pen.), ingiuria (art. 594 C. Pen.) e diffamazione (art. 595 C. Pen.); anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli art. 2059 c.c., 185 e 198 C.P.C.;
- n) i danni connessi e/o conseguenti ad atti, fatti od omissioni, che possano comportare richieste di risarcimento, dei quali l'**Assicurato** abbia già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione precedentemente alla data di stipulazione della presente copertura assicurativa; nonché:
- o) le sanzioni pecuniarie comminate direttamente all'**Assicurato**.
- p) La copertura prevista ai sensi di Polizza non si applica a perdite, danni, responsabilità, pretese, costi o spese, direttamente o indirettamente, causate da, risultanti da, o derivanti da un **Atto Cyber, Incidente Cyber** o **Violazione dei Dati**, ivi inclusa qualsivoglia azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o rimediare qualsivoglia **Atto Cyber, Incidente Cyber** o **Violazione dei Dati**.
- q) Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

SEZIONE 4. NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Art. 4.1 – Durata e proroga del contratto

La presente copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella **Scheda di Copertura** allegata, fermo quanto previsto dall'art. "Pagamento del premio" che segue, e scadenza alle ore 24 del giorno indicato in polizza e/o nella scheda di copertura allegata, con esclusione della tacita proroga.

Art. 4.2 – Pagamento del premio – Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 del Codice Civile, la copertura assicurativa sarà valida anche se la prima rata di premio viene pagata dall'**Assicurato** all'**Assicuratore** e/o al Corrispondente del Lloyd's, direttamente e/o per il tramite della società incaricata della gestione del contratto del Broker di assicurazione a cui è stata affidata la gestione del presente contratto, ovvero la collaborazione all'esecuzione dello stesso, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della polizza; diversamente, avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'**Assicurato** non paga i premi o le rate successive di premio laddove previste, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno successivo alla scadenza di rata e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto dell'**Assicuratore** al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 4.3 – Gestione della polizza

Ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il **Contraente**, l'**Assicurato** e la Società si danno reciprocamente che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite di Willis Italia S.p.A. in qualità di Broker del Contraente; la Società precisa che il pagamento dei premi a Willis Italia S.p.A. è liberatorio per il Contraente.

Tutte le comunicazioni riguardanti la gestione del contratto saranno effettuate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta e saranno valide anche se fatte al/dal Broker del Contraente, Willis Italia S.p.A. che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

Art. 4.4 - Coesistenza di altre assicurazioni

Fermi restando i massimali e limiti di copertura, qualora il rischio assicurato con la presente polizza risulti garantito in tutto od in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo l'**Assicurato** è esonerato dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione all'**Assicuratore** in caso di sinistro.

Art. 4.5 - Recesso dal contratto

Al verificarsi di un sinistro ed entro il 30' giorno successivo alla comunicazione dello stesso dall'**Assicurato** all'**Assicuratore**, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata AR. In tal caso, la copertura assicurativa avrà valore per ulteriori 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione di recesso e, dopo tale periodo, solo qualora a recedere sia stato l'**Assicuratore** esso rimborserà all'**Assicurato** il rateo di premio residuo, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario.

L'Assicurato/Contraente può recedere dal contratto entro 14 giorni dal momento in cui il premio è stato pagato, dandone comunicazione, a mezzo lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto e dichiarazione di assenza sinistri.

Alla comunicazione dovrà essere allegato l'originale di polizza, qualora già in possesso del Assicurato/Contraente.

Art. 4.6 - Variazione del rischio

Le parti convengono che l'Assicurazione è operante in caso di:

- a) acquisizione di uno o più nuovi incarichi, sia presso il medesimo Ente di Appartenenza che presso altra Pubblica Amministrazione, in aggiunta alla/e incarichi/incarichi già ricoperta/e fino ad un massimo di 3 incarichi;
- b) variazione di uno o più incarichi, ovvero acquisizione di uno o più nuovi incarichi, sia presso il medesimo Ente di Appartenenza che presso altra Pubblica Amministrazione, in sostituzione all' incarico / incarichi già ricoperto/i;
- c) cessazione di uno o più incarichi già ricoperto/i presso l'Ente di Appartenenza, se l'Assicurato conserva ancora almeno una Carica sia presso il medesimo Ente di Appartenenza che presso altra Pubblica Amministrazione.

L'Assicurato deve informare gli Assicuratori per iscritto della variazione di rischio, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione medesima, l'Assicurazione è operante dalla data in cui è intervenuta la variazione del rischio; diversamente, in caso di comunicazione tardiva, l'Assicurazione è operante dalle ore 24,00 della data di ricezione da parte dell'Assicuratore.

L'eventuale adeguamento del Premio, in aumento o diminuzione, è effettuato alla prima scadenza annuale successiva alla variazione di rischio.

Art. 4.7 - Rinvio alle norme di legge - Foro competente – Rapporti tra Contraente e Assicuratore

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 4.8- Territorialità e giurisdizione

L'Assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi membri della Unione Europea.

SEZIONE 5 COMUNICAZIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, PERDITE O CIRCOSTANZE CHE POTREBBERO COMPORTARE UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO E GESTIONE DEI SINISTRI.

Art. 5.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'Assicurato è stato formalmente informato dell'evento dannoso.

La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, se conosciute, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni e dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in possesso dell'Assicurato. Successivamente alla denuncia, l'Assicurato dovrà inoltre trasmettere tempestivamente alla Società incaricata della gestione della polizza tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al Sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

Art. 5.2 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

L'**Assicuratore** assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell'**Assicurato** designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** con l'assenso dello stesso. Sono a carico dell'**Assicuratore**, nei termini dell'art.1917 Codice Civile, le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite pari al quarto del massimale di polizza. L'**Assicuratore** non riconosce spese incontrate dall'**Assicurato** per legali o tecnici che non siano da essa designati. Sono escluse le spese legali sostenute per i procedimenti dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno.

Rimangono comprese le spese sostenute dall'**Assicurato** per i procedimenti dinnanzi alla Corte dei Conti.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Art. 1.4. Periodo di efficacia della garanzia (Claims Made)

Art. 1.5. Massimale di garanzia

Art 4.3 Gestione della Polizza

Art. 4.4 - Coesistenza di altre assicurazioni

Art. 4.5 - Recesso dal contratto

Art. 4.7 - Rinvio alle norme di legge - Foro competente – Rapporti tra Contraente e Assicuratore.

Art. 5.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri

L'**Assicurato**